



**COMUNE DI TIGGIANO**

Provincia di Lecce

***DETERMINAZIONE***

Reg. Gen. n. 364 del 17-11-2025

Reg. Uff. nr 180

**SETTORE:** *AMMINISTRATIVO – SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINO*

**UFFICIO:** *SEGRETERIA*

**OGGETTO:** Procedura di stabilizzazione del personale precario per la copertura di n. 1 posto di funzionario assistente sociale, area dei Funzionari e delle E.Q., a tempo pieno e indeterminato ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017. Approvazione

---

Si attesta la regolarità contabile del Provvedimento di spesa e la relativa copertura Finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000

Lì 17-11-2025

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Silvia DE SALVO

**Oggetto:** Procedura di stabilizzazione del personale precario per la copertura di n. 1 posto di funzionario assistente sociale, area dei Funzionari e delle E.Q., a tempo pieno e indeterminato ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017. Approvazione avviso e indizione procedura.

## **Il Segretario Comunale**

**Visto**, l'art. 97 della Costituzione ed in particolare l'u.c. per cui: " Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge";

**Visto** il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";

**Visto** il D.lgs. n. 267/2000 in particolare l'art. 91 secondo cui: " Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.

Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.

Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.";

**Visto**, il D.lgs. n. 165/01 ed in particolare l'art. 35 il cui 3° comma precisa che: "Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

d) decentramento delle procedure di reclutamento;

e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali";

**Visto** l'art. 34-bis del D.lgs. n. 165/2001 regolante la c.d. Mobilità volontaria per cui: "Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste dall'articolo 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste.

La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all' articolo 34, comma 3, provvedono, entro otto giorni dalla comunicazione, ad assegnare secondo l'anzianità di iscrizione nel relativo elenco il personale collocato in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro otto giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nell'elenco previsto dall'articolo 34, comma 2. A seguito dell'assegnazione, l'amministrazione destinataria iscrive il dipendente in disponibilità nel proprio ruolo

e il rapporto di lavoro prosegue con l'amministrazione che ha comunicato l'intenzione di bandire il concorso. L'amministrazione destinataria comunica tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e alle strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, la rinuncia o la mancata accettazione dell'assegnazione da parte del dipendente in disponibilità. 259

Le amministrazioni possono provvedere a organizzare percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma 2.

Le amministrazioni, **decorsi** quarantacinque giorni (a seguito della modifica introdotta dall'art. 3, comma 3-quater, D.L. 30 aprile 2022, n. 36, conv. in legge con modif. dalla L n. 79/2022, leggasi **venti giorni**) dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali, comprese le università, e per conoscenza per le altre amministrazioni, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2".

**Visto** l'articolo 30, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 165/2001, il quale dispone che "2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria";

**Visto** l'art. 3, comma 8 della Legge n. 56/2019 come modificato dall'articolo 1, comma 14-ter, del D.L. n. 80 del 09.06.2021, e, successivamente, dall'[art. 1, comma 10-bis, D.L. 27 dicembre 2024, n. 202](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 febbraio 2025, n. 15](#) per il quale al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2025, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001;

**Visto** il D.lgs. n. 75/2017 ed in particolare l'art. 20 rubricato "Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni" per il quale:

**"1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2023, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:**

**a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della [legge n. 124 del 2015](#) con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;**

**b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;**

**c) abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.**

2. Fino al 31 dicembre 2024, le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della [legge n. 124 del 2015](#), di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2024, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

2-bis. Anche per le finalità connesse alla stabilizzazione delle ricerche collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le disposizioni dei commi 1 e 2, con riferimento agli enti pubblici di ricerca di cui all'[articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218](#), sono prorogate fino al 31 dicembre 2026.

3. Ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale, le pubbliche amministrazioni, fino al 31 dicembre 2022, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate

alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere applicate dai comuni che per l'intero quinquennio 2012-2016 non hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica. Le regioni a statuto speciale, nonché gli enti territoriali ricompresi nel territorio delle stesse, possono applicare il comma 1, elevando ulteriormente i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato ivi previsti, anche mediante l'utilizzo delle risorse, appositamente individuate con legge regionale dalle medesime regioni che assicurano la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica, derivanti da misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'[articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), gli enti territoriali delle predette regioni a statuto speciale, calcolano inoltre la propria spesa di personale al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dalle regioni ai sensi del periodo precedente. I predetti enti possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2018, nei limiti delle risorse utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal presente articolo. Per gli stessi enti, che si trovino nelle condizioni di cui all'[articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), la proroga di cui al quarto periodo del presente comma è subordinata all'assunzione integrale degli oneri a carico della regione ai sensi del comma 10 del citato articolo 259.

5. Fino al termine delle procedure di cui ai commi 1 e 2, è fatto divieto alle amministrazioni interessate di instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile di cui all'[articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), e successive modificazioni, per le professionalità interessate dalle predette procedure. Il comma 9-bis dell'articolo 4 del [decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 ottobre 2013, n. 125](#), è abrogato.

6. Resta fermo quanto previsto dall'[articolo 1, commi 425 e 426 della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#).

7. Ai fini del presente articolo non rileva il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14 del [decreto legislativo n. 165 del 2001](#) o degli organi politici delle regioni, secondo i rispettivi ordinamenti, né quello prestato in virtù di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#).

8. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'[articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#).

9. Il presente articolo non si applica al reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della [legge 21 dicembre 1999, n. 508](#), le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. I commi 5 e 6 del presente articolo non si applicano agli enti pubblici di ricerca di cui al [decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218](#). Per i predetti enti pubblici di ricerca il comma 2 si applica anche ai titolari di assegni di ricerca in possesso dei requisiti ivi previsti. Il presente articolo non si applica altresì ai contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni.

10. Per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'[articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2019 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2020 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi dell'[articolo 1, comma 542, della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#).

11. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale, dirigenziale e no, di cui al comma 10, nonché al personale delle amministrazioni finanziate dal Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto anni rispettivamente presso diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale o presso diversi enti e istituzioni di ricerca.

11-bis. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e no, del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai fini del presente comma il termine per il conseguimento dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), è

stabilito alla data del 31 dicembre 2022, fatta salva l'anzianità di servizio già maturata sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

12. Ai fini delle assunzioni di cui al comma 1, ha priorità il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.

13. In caso di processi di riordino, soppressione o trasformazione di enti, con conseguente transito di personale, ai fini del possesso del requisito di cui ai commi 1, lettera c), e 2, lettera b), si considera anche il periodo maturato presso l'amministrazione di provenienza.

14. Le assunzioni a tempo indeterminato disciplinate dall'[articolo 1, commi 209, 211 e 212](#), della [legge 27 dicembre 2013, n. 147](#) sono consentite anche nel triennio 2018-2020. Per le finalità di cui al presente comma le amministrazioni interessate possono utilizzare, altresì, le risorse di cui ai commi 3 e 4 o previste da leggi regionali, nel rispetto delle modalità, dei limiti e dei criteri previsti nei commi citati. Ai fini delle disposizioni di cui all'[articolo 1, commi 557 e 562](#), della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), gli enti territoriali calcolano la propria spesa di personale al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle regioni. Le amministrazioni interessate possono applicare la proroga degli eventuali contratti a tempo determinato secondo le modalità previste dall'ultimo periodo del comma 4.”

**Visto** l'art. 2, comma 3, D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 maggio 2025, n. 69 per cui: “Al fine di garantire la continuità nella presa in carico dei beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale comunale, nonché di attuare le finalità di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il personale con profilo di assistente sociale i termini di cui all'alinea e alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono differiti al 31 dicembre 2025.”

**Vista** la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21.11.2017 n. 3 rubricata “Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato” ed in particolare

- il par. 3.2.1 “Ambito di applicazione” 1° comma per cui: “I primi due commi dell'[articolo 20](#) del d.lgs. n. 75 del 2017 (di seguito, in breve, “art. 20”) costituiscono i due pilastri portanti della possibilità che hanno le amministrazioni di avviare procedure di reclutamento speciale transitorio per il triennio 2018-2020.

1. L'[articolo 20](#), comma 1, consente l'assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale, con contratto di lavoro a tempo determinato, che possieda tutti i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio, anche per un solo giorno, successivamente alla data del 28 agosto 2015, con contratto di lavoro a tempo determinato presso l'amministrazione che deve procedere all'assunzione: all'atto dell'avvio delle procedure di assunzione a tempo indeterminato il soggetto potrebbe non essere più in servizio; rileva, tuttavia, la previsione del comma 12 dell'articolo, secondo cui ha priorità di assunzione il personale in servizio alla data di entrata in vigore del [d.lgs. 75/2017](#) (22 giugno 2017); tale ultimo criterio, ferma restando la prevalenza dell'effettivo fabbisogno definito nella programmazione, è prioritario rispetto ad altri eventualmente fissati dall'amministrazione per definire l'ordine di assunzione a tempo indeterminato; i criteri scelti suppliranno anche per l'ordine da attribuire a coloro che sono in servizio alla predetta data del 22 giugno 2017;

b) sia stato assunto a tempo determinato attingendo ad una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale - ordinaria, per esami e/o titoli, ovvero anche prevista in una normativa di legge - in relazione alle medesime attività svolte e intese come mansioni dell'area o categoria professionale di appartenenza, procedura anche espletata da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze della stessa amministrazione che procede all'assunzione, fatto salvo quanto si dirà per gli enti del SSN e gli enti di ricerca, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. Gli anni utili da conteggiare ricomprendono tutti i rapporti di lavoro prestato direttamente con l'amministrazione, anche con diverse tipologie di contratto flessibile, ma devono riguardare attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale che determina poi il riferimento per l'amministrazione dell'inquadramento da operare, senza necessità poi di vincoli ai fini dell'unità organizzativa di assegnazione”;

- il primo, il sesto e il decimo capoverso del par. 3.2.2. rubricato “Adempimenti preliminari e piano triennale dei fabbisogni”: L'[articolo 20](#) del d.lgs. n. 75/2017 prevede che le procedure di reclutamento speciale ivi previste devono svolgersi in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'[articolo 6](#), comma 2, del d.lgs. 165/2001 e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria; In presenza di soli soggetti in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 dell'articolo 20, nel caso in cui le amministrazioni si siano determinate all'avvio delle procedure di reclutamento speciale e abbiano disponibilità finanziarie adeguate, sarebbe opportuno che le stesse ricorressero alle modalità di cui al comma 1 dell'articolo 20.; **Le procedure speciali di reclutamento finalizzate al superamento del precariato hanno una disciplina che sottende un interesse prevalente rispetto alla mobilità prevista dall'articolo 30 del d.lgs. 165/2001 che, conseguentemente, non è da svolgere in via propedeutica all'avvio delle relative procedure. Rimane, invece, prevalente la posizione giuridica alla ricollocazione del personale in disponibilità ed è, pertanto, necessario adempiere a quanto previsto dall'articolo 34-bis del d.lgs. 165/2001”**

**Vista** la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2018, n. 1 rubricata “Legge di bilancio 2018 - integrazioni alla circolare del 23 novembre 2017, n. 3 “Indirizzi operativi in materia di

valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato".

**Vista** la Circolare del Ministero della Funzione Pubblica n. 5/2013;

**Visto** l'art. 57, comma 3 septies del DL 14 agosto 2020, n. 104 (convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia» che cita testualmente: "A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.";

**Visto** l'art. 35 ter del D.lgs. n. 165/2001 rubricato "Portale unico del reclutamento" che ai commi 2-bis e 4 prevede "A decorrere dall'anno 2023 la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale." E poi "L'utilizzo del Portale è esteso a Regioni ed enti locali per le rispettive selezioni di personale. Le modalità di utilizzo da parte di Regioni ed enti locali sono definite con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui al comma 2.";

**Visto** il Decreto ministeriale 3 novembre 2023 che disciplina l'"*Individuazione, caratteristiche e modalità di funzionamento del portale [www.InPA.gov.it](http://www.InPA.gov.it)*";

**Vista** la L. n. 178/2020 (legge finanziaria 2021) ed in particolare i commi 797-801 e il comma 797 che dispone "Al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o associata, e, contestualmente, i servizi di cui all'[articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147](#), nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale di cui all'[articolo 8, comma 3, lettera a\), della legge 8 novembre 2000, n. 328](#), e dell'ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000, è attribuito, a favore di detti ambiti, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:

a) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;

b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000";

**Visto** il CCNL comparto funzioni locali 2019-2021 ed in particolare l'art. 19 rubricato "Disposizioni particolari sugli incarichi di EQ";

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi DGC n. 80/2000;

**Visto** il Regolamento comunale per la selezione pubblica del personale approvato con delibera di Giunta n. 105 del 15.11.2018 come modificato da ultimo dalla delibera di Giunta n.46/2024;

**Visto** il Regolamento comunale di contabilità;

**Vista** la delibera consiliare n. 6 del 03.04.2025 con la quale veniva approvato il DUPS 2025-2027;

**Vista** la delibera consiliare n. 7 del 03.04.2025 con la quale veniva approvato il bilancio di previsione 2025-2027;

**Vista** la deliberazione di Giunta n. 37 del 12.04.2025 che ha approvato il Piano integrato di attività e organizzazione del Comune di Tiggiano 2025-2027 come modificato dalla deliberazione di Giunta n. 99 del 19.08.2025 al cui interno è compresa la sezione 3.3 recante il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2025-2027 che nello specifico prevede per l'anno 2025 anche la seguente assunzione a tempo pieno e indeterminato di: n. 1 figura di Funzionario E.Q. (ex cat. D1) – Assistente sociale, mediante mobilità, stabilizzazione, concorso o scorrimento di graduatoria. Spesa annuale teorica = € 25.146,71 (per 13 mensilità). L'assunzione di cui alla presente misura è eterofinanziata in base a quanto previsto dalla Delibera di Coordinamento Istituzionale dell'Ambito Territoriale di Gagliano del Capo n. 36 del 19.12.2024 (la quale a sua volta fa riferimento in particolare ai fondi di cui al comma 797 dell'art. 1 della L. n. 178/2020, Legge di bilancio 2021), quindi neutra rispetto alle facoltà assunzionali di cui all'art. 33, commi 1-bis e 2, del DL n. 34/2019;

**Vista** la Legge Regionale 10.07.2006, n. 19 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 87 del 12.07.2006) "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia", che ha il fine di programmare e realizzare sul territorio un sistema integrato di interventi e servizi sociali, a garanzia della qualità della vita e dei diritti di cittadinanza, secondo i principi della Costituzione, come riformata dalla Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001, e della Legge n. 328

dell'08.11.2000; e che è diretta alla realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, individua, secondo i principi della responsabilizzazione, della sussidiarietà e della partecipazione, il "Piano sociale di Zona" quale strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche per gli interventi sociali e socio-sanitari, con riferimento, in special modo, alla capacità dei vari attori, istituzionali e sociali, di definire, nell'esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi sociali e sociosanitari sul territorio di riferimento, definito Ambito territoriale;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 353 del 14.03.2022 pubblicata sul BURP n. 40 del 05 aprile 2022, in attuazione della L.R. n. 19/2006, è stato approvato il Piano Regionale delle Politiche Sociali (PRPS) 2022-2024 con il quale si dà avvio al quinto ciclo di programmazione sociale 2022-2024, individuando gli obiettivi prioritari da perseguire e i servizi essenziali da garantire con la programmazione sociale di tutti gli Ambiti Territoriali 2022-2024;

**Visto** il Piano Sociale di zona 2022-2024 avviato dall'Ambito Territoriale di Gagliano del Capo approvato in via definitiva in Conferenza dei Servizi del 04.05.2023; e in particolare in fase di predisposizione dello stesso con deliberazione n. 39 del 07.11.2022, è stato confermato il Comune di Gagliano del Capo quale Comune capofila dell'Ambito Territoriale in questione ed è stata approvata la Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000, sottoscritta dai rappresentanti legali delle Amministrazioni afferenti all'Ambito Territoriale Sociale di Gagliano del Capo, avente ad oggetto:

- l'esercizio coordinato della funzione sociale tra tutti i Comuni che compongono l'Ambito al fine di assicurare unicità di conduzione e semplificazioni di tutte le misure relative ai servizi socio-sanitari e assistenziali nonché il necessario impulso per il miglioramento dei servizi sociali sull'intero territorio;
- la gestione in forma associata, su base di Ambito, dei servizi e delle prestazioni previsti nel Piano sociale di Zona dell'Ambito territoriale.

**Vista** la Delibera del Coordinamento istituzionale dell'Ambito Territoriale del Comune di Gagliano del Capo n. 36 del 19.12.2024, avente ad oggetto "Orientamenti in merito alla tenuta del Sistema Locale di Welfare – programma di stabilizzazione del personale – legge di bilancio n. 178 del 30 dicembre 2020 e ss.mm. – Indirizzi e provvedimenti" con la quale:

- è stato formulato atto di indirizzo per tutte le Amministrazioni afferenti all'Ambito affinché, con la predisposizione dei Piani Triennali del Fabbisogno del personale, nello spirito di leale collaborazione tra gli Enti, provvedessero in quota parte a programmare la stabilizzazione del personale afferente all'Ambito (funzionari amministrativi, assistenti sociali, sociologi, contabili) in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20 del D.lgs n.75/2017, cosiddetta "Legge Madia", secondo le disponibilità manifestate dai Comuni, come esplicitato nella tabella ivi riportata, che prevede, in particolare, la stabilizzazione di n. 1 Assistente sociale per il Comune di Tiggiano;

- è stato, altresì, stabilito testualmente:

*"DI INVITARE in adempimento alla presente deliberazione le Amministrazioni afferenti all'Ambito a predisporre e/o modificare, entro i termini della normativa vigente i Piani Triennali del Fabbisogno con la previsione in quota del personale da stabilizzare, dando atto che l'acquisizione formale dei medesimi è adempimento propedeutico per il perfezionamento della procedura di stabilizzazione e la relativa assunzione diretta come normata dall'art. 20 comma 1 D.lgs. 75/2017;*

*DI DARE ATTO che la sussistenza delle risorse finanziarie necessarie a garantire la copertura, a regime, della spesa per il personale inserito nel percorso di stabilizzazione deriva da quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore, come richiamata nelle premesse e che le risorse impiegate (FPOV, FGSA, PN Inclusione..... risorse etero-finanziate) per finanziare il personale in servizio presso l'Ambito non graveranno sul bilancio dei singoli comuni, e che le spese sostenute per tali assunzioni saranno interamente trasferite a titolo di rimborso agli stessi, ed in particolare per le figure professionali delle assistenti sociali:*

*- in via prioritaria a valere sulle risorse QSFP di cui alla legge 205/2017 (legge di bilancio 2018) art. 1 c. 200, nelle more del raggiungimento del raggiungimento dei Leps (1:6500 – 1:4000) e, pertanto, dal contributo nazionale di cui alla legge 178/2000 (legge di bilancio 2021) art. 1 c. 797 e seguenti;*

*- in via residuale a valere sulle risorse QSFP di cui alla legge 205/2017 (legge di bilancio 2018) art. 1 c. 200, a seguito di raggiungimento dei Leps e di erogazione del contributo nazionale di cui alla legge 178/2000 (legge di bilancio 2021) art. 1 c. 797 e seguenti, che diventerà la fonte di finanziamento prioritaria per la spesa del personale (assistenti sociali).*

*Per quanto concerne le altre figure professionali (amministrativi, contabile, sociologo, ecc...) a valere sulle risorse QSFP di cui alla legge 205/2017 (legge di bilancio 2018) art. 1 c. 200.*

*L'importo trasferito sarà pari al costo annuo per una unità di personale – area funzionari (ex livello D1), proporzionato al periodo e alla percentuale oraria sulla base dello stipendio tabellare di cui al CCNL 2019-2021 e comprensivo di oneri e IRAP pari ad € 36.260,00 circa, oltre il 15% relativo a costi di gestione (riferibili al personale) definiti applicando, allo stesso costo orario del personale, il tasso forfettario di cui all'art. 54 paragrafo 1 lettera b) del Reg. (UE) 2021/1060;*

*DI DEMANDARE a conclusione del processo di stabilizzazione ai Responsabili delle risorse umane dei Comuni afferenti all'Ambito il perfezionamento dei contratti di assunzione a tempo indeterminato sulla base di quanto programmato nei rispettivi Piani del Fabbisogno;*

*DI STABILIRE a garanzia del buon andamento dei servizi offerti presso l'Ambito e per necessaria esigenza di continuità nell'erogazione delle prestazioni offerte da parte del personale ad oggi in servizio presso il medesimo, che la procedura di stabilizzazione si definisca con l'assegnazione funzionale del medesimo personale presso l'Ambito Territoriale di Gagliano del Capo;*

*DI DEMANDARE all'Ufficio di Piano, quale ente strumentale dell'associazione di Comuni ed Ente beneficiario diretto dei finanziamenti del Fondo Povertà, il trasferimento ai Comuni che concorreranno al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale per gli Interventi e servizi di contrasto alla Povertà delle risorse economiche necessarie a finanziarie dette assunzioni secondo il piano di riparto definito nelle tabelle precedenti”;*

**Considerata** la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica prot. DFP-0015900-A-29/02/2024 secondo cui “la gestione dei servizi sociali svolta tramite lo strumento dell'Ambito territoriale soddisfi, di fatto, il requisito dell'esercizio associato di funzioni richiesto dalla norma in esame per procedere alla stabilizzazione da parte di ognuno degli Enti che partecipano alla gestione associata; ciò indipendentemente dal monte ore effettivamente lavorate nell'uno o nell'altro Comune, fermo restando il possesso degli ulteriori requisiti di cui al citato articolo 20 e pur sempre nel rispetto della dotazione organica e del piano dei fabbisogni del personale del singolo Ente che procede all'assunzione, nonché dei vincoli di finanza pubblica”;

**Ribadito** che le norme citate contengono l'espressa previsione per cui alle assunzioni finanziate a valere sulle risorse ministeriali si applica la disciplina prevista dall'art. 57, comma 3 septies del D.L. n. 104/2020 sopra citato, in base al quale le spese di personale eterofinanziate, e le corrispondenti entrate, non rilevano ai fini del rispetto dei valori soglia individuati dal D.M. 17 marzo 2020 per la definizione della capacità assunzionale dei Comuni.

**Considerato** che, con Deliberazione di Giunta comunale n. 126 del 13.11.2025, è stato stabilito quanto segue:

“Omissis

- 3) **Di prendere atto** dell'urgenza di procedere alla procedura di stabilizzazione di cui innanzi, considerato che nell'ultima convocazione del Coordinamento istituzionale di Ambito, datata 29.09.2025, è stato inserito all'ordine del giorno il punto inerente al programma di stabilizzazione del personale e allo stato dell'arte e di attuazione della delibera del Coordinamento istituzionale n. 36 del 19.12.2024, e che in sede di riunione è stata sollecitata l'attuazione della procedura di stabilizzazione di cui alla delibera predetta, anche atteso che la normativa vigente ha previsto l'erogazione di un ulteriore contributo economico a favore degli Ambiti Sociali Territoriali in ragione del numero di assistenti sociali impiegati in proporzione alla popolazione residente, che si aggiunge alle risorse della QSFP Fondo Povertà, e in considerazione della circostanza che, entro il 28 Febbraio di ogni anno, ciascun Ambito territoriale dovrà inviare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un prospetto riassuntivo che indichi il numero medio di assistenti sociali in servizio nell'anno precedente assunti dai Comuni facenti parte dell'Ambito stesso;
- 4) **Di stabilire**, pertanto, anche in considerazione del mancato accesso agli ulteriori fondi derivante dalla mancata stabilizzazione del personale cd. precario, di dare attuazione alla Delibera del Coordinamento Istituzionale dell'Ambito Territoriale di Gagliano del Capo n. 36 del 19.12.2024 e di dare esecuzione alla programmazione delle assunzioni inserita nell'apposita Sottosezione Sottosezione 3.3 del PIAO 2025/2027, al fine di contribuire all'obiettivo del rafforzamento del sistema di Welfare e Servizi, in coerenza con il nuovo Piano Regionale delle Politiche Sociali (PRPS) 2022-2024 e con gli impegni assunti in sede di Coordinamento Istituzionale;
- 5) **Di stabilire** che, una volta perfezionata l'assegnazione funzionale del Funzionario dell'EQ stabilizzato da parte del Comune di Tiggiano in favore dell'Ambito Territoriale di Gagliano del Capo, quest'ultimo garantisca la presenza dell'Assistente sociale presso il presente Comune per un numero di ore che sia proporzionato alla sua popolazione considerando il target di 1 assistente sociale ogni 5.000 abitanti stabilito dall'art. 1 commi 797 e ss. della l. n. 178/2020 (legge di bilancio 2021);
- 6) **Di ritenere** di primaria importanza quest'ultimo punto per il Comune di Tiggiano che fino ad ora non ha mai potuto contare su una figura stabilmente inserita nel proprio Organico con la qualifica di Assistente sociale a cui affidare le relative funzioni, e dovendo ricorrere precedentemente a rapporti di collaborazione specialistici ed attualmente a beneficiare della presenza per 6 ore settimanali di una funzionaria inviata dall'Ambito;
- 7) **Di procedere** all'avvio delle procedure di reclutamento ossia all'invio della comunicazione di cui all'art. 34-bis del D.lgs. n. 165/2001 ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3;

- 8) **Di procedere**, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, all'avvio della procedura di reclutamento, anche prima che sia trascorso il termine di cui al 4° comma dell'art. 34-bis del D.lgs. n. 165/2001 (prima riportato) salvo subordinare la procedura della c.d. stabilizzazione ex art. 20 D.lgs. n. 75/2017, all'esito negativo della mobilità c.d. obbligatoria;
- 9) **Di derogare** al previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 (c.d. Mobilità volontaria) ai sensi dell'art. 3, comma 8 della Legge n. 56/2019 citato, in conformità a quanto previsto dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21.11.2017 n. 3 e in base a quanto evidenziato nelle motivazioni di cui in premessa;
- 10) **Di procedere**, fatto salvo quanto stabilito al punto precedente, alla stabilizzazione del personale cd. precario e assunzione diretta prevista dall'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017, con riferimento alla figura di n. 1 Assistente sociale a tempo pieno e indeterminato appartenente all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione del CCNL 16.11.2022 (ex categoria giuridica "D", posizione economica D1), in possesso dei relativi requisiti, in attuazione della delibera del Coordinamento istituzionale n. 36 del 19.12.2024;
- 11) **Di prendere atto** che la sussistenza delle risorse finanziarie necessarie a garantire la copertura, a regime, della spesa per l'assunzione sopra riportata a tempo pieno e indeterminato deriva da quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore richiamata nella delibera del Coordinamento istituzionale n. 36 del 19.12.2024, che le risorse eterofinanziate impiegate non graveranno sul bilancio dell'Ente e che le spese sostenute per l'assunzione saranno interamente trasferite a titolo di rimborso al Comune:
  - in via prioritaria a valere sulle risorse QSFP di cui alla legge 205/2017 (legge di bilancio 2018) art. 1 c. 200, nelle more del raggiungimento del raggiungimento dei Leps (1:6500 - 1:4000) e, pertanto, dal contributo nazionale di cui alla legge 178/2020 (legge di bilancio 2021) art. 1 c. 797 e seguenti;
  - in via residuale a valere sulle risorse QSFP di cui alla legge 205/2017 (legge di bilancio 2018) art. 1 c. 200, a seguito di raggiungimento dei Leps e di erogazione del contributo nazionale di cui alla legge 178/2020 (legge di bilancio 2021) art. 1 c. 797 e seguenti, che diventerà la fonte di finanziamento prioritaria per la spesa del personale (assistenti sociali);
- 12) **Di prendere atto** che l'importo trasferito all'Ente dall'Ambito sarà pari al costo annuo per una unità di personale appartenente all'Area funzionari (ex livello D1), sulla base dello stipendio tabellare di cui al CCNL 2019-2021 e comprensivo di oneri e IRAP pari ad € 36.260,00 circa, oltre il 15% relativo a costi di gestione (riferibili al personale) definiti applicando, allo stesso costo orario del personale, il tasso forfettario di cui all'art. 54 paragrafo 1 lettera b) del Reg. (UE) 2021/1060;
- 13) **Di prendere atto** che viene demandato dall'Ambito Territoriale di Gagliano del Capo al Comune di Tiggiano, a conclusione del processo di stabilizzazione, il perfezionamento del contratto di assunzione a tempo indeterminato;
- 14) **Di prendere atto** che, a garanzia del buon andamento dei servizi offerti presso l'Ambito e per necessaria esigenza di continuità nell'erogazione delle prestazioni offerte da parte del personale ad oggi in servizio presso il medesimo, la procedura di stabilizzazione si definirà con l'assegnazione funzionale dell'Assistente sociale presso l'Ambito Territoriale di Gagliano del Capo facendo tuttavia presente quanto indicato al precedente punto 5;
- 15) **Di prendere atto** che è stato demandato all'Ufficio di Piano, quale ente strumentale dell'associazione di Comuni ed Ente beneficiario diretto dei finanziamenti del Fondo Povertà, il trasferimento al Comune delle risorse economiche necessarie a finanziarie l'assunzione in questione;
- 16) **Di demandare** al Segretario Comunale coadiuvato dal funzionario dell'EQ responsabile dell'Area 1 "Amministrativa – Servizi alla persona e cittadino" e dal personale in servizio presso la stessa Area la competenza ad espletare tutti gli atti e le procedure necessarie per procedere all'assunzione sopra indicata attenendosi agli indirizzi espressi nella presente delibera;
- 17) **Di demandare**, pertanto, ai soggetti indicati al punto precedente la pubblicazione di apposito Avviso pubblico finalizzato alla stabilizzazione predetta, rivolto ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017, ovvero:
  - essere in servizio o essere stato in servizio - anche solo per un giorno - successivamente alla data del 28/8/2015 (data di entrata in vigore della Legge n. 124/2015), con contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Ambito Territoriale Sociale di Gagliano del Capo;
  - essere stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali ordinarie, per esami o titoli espletate presso l'Ambito Territoriale Sociale di Gagliano del Capo;
  - aver maturato, alla data di pubblicazione dell'Avviso, presso l'Ambito Territoriale Sociale di Gagliano del Capo, almeno 3 anni di servizio nel profilo di Funzionario Assistente Sociale, Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione del CCNL 16.11.2022, ex cat. D, anche non continuativi, negli ultimi otto anni;
- 18) **Di impartire** indirizzo al Settore Economico finanziario per l'espletamento dei correlati adempimenti di competenza;

*Omissis*".

**Dato atto, pertanto, che** la scelta di procedere con la stabilizzazione del personale precario è maturata tenuto conto che:

- la copertura delle spese di suddetto personale è ammissibile a valere sulle risorse Quota Servizi del Fondo Povertà (QSFP) di cui alla L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) art. 1, comma 200;
- le risorse assegnate per la "Quota Servizi del Fondo Povertà" possano essere destinate alla stabilizzazione del personale precario in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 1 del D.Lgs 75/2017 e s.m.i.;
- che la spesa e le corrispondenti entrate per la suddetta assunzione di personale, essendo eterofinanziata, non rilevano ai fini del rispetto dei valori-soglia individuati dal D.M. 17 marzo 2020 per la definizione della capacità assunzionale dei Comuni;
- le risorse saranno trasferite dal Comune capofila - quale Ente beneficiario diretto dei finanziamenti del Fondo povertà - ai Comuni che concorreranno al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale per gli interventi e servizi di contrasto alla povertà, a seguito dell'avvenuto incasso dei fondi stessi e subordinatamente alla presentazione della documentazione utile per la rendicontazione delle risorse, compresa quella proveniente dallo stesso Comune capofila per le assunzioni/stabilizzazioni che quest'ultimo procederà ad effettuare;
- nel Piano Nazionale per gli interventi e servizi di contrasto alla povertà, adottato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono state definite, unitamente al riparto della "Quota Servizi", le priorità per l'utilizzo delle risorse afferenti al Fondo Povertà e tra queste, si fa riferimento propriamente al "rafforzamento dei servizi sociali", definito quale Livello Essenziale delle Prestazioni (LEP);
- che la possibilità di procedere all'assunzione del Funzionario dell'EQ Assistente sociale da inserire nell'Area 1 "Amministrativa – Servizi alla persona e cittadino" avvalendosi della procedura di stabilizzazione di cui all'art. 20, 1° comma del D.lgs. n. 75/2017 come modificato dall'art. 2, comma 3, D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 maggio 2025, n. 69 che consente alle amministrazioni destinatarie di stabilizzare fino al 31 dicembre 2025 il personale con profilo di assistente sociale;

**Dato atto che:**

- è stato attivato dall'Ufficio competente l'adempimento di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001, avviato con nota del 13.11.2025, prot. 6943;
- con la citata Delibera di G.C. n. 126 del 13.11.2025 si stabilisce, tra l'altro al punto 8) del deliberato, *"di procedere, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, all'avvio della procedura di reclutamento, anche prima che sia trascorso il termine di cui al 4° comma dell'art. 34-bis del D.lgs. n. 165/2001 (prima riportato) salvo subordinare la procedura della c.d. stabilizzazione ex art. 20 D.lgs. n. 75/2017, all'esito negativo della mobilità c.d. obbligatoria"*;
- non viene avviata procedura di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30, comma 2-bis del D. Lgs. n. 165/2001, in conformità a quanto stabilito al punto 9) del deliberato del del. GC n. 126/2025 e segnatamente è opportuno derogare al previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 citato (c.d. Mobilità volontaria) ai sensi dell'art. 3, comma 8 della Legge n. 56/2019, in conformità a quanto previsto dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21.11.2017 n. 3 sopra richiamata punto 3.2.2. Considerato, inoltre che l'espletamento della procedura ex art. 20, 1° comma del D.lgs. n. 75/2017 tra l'altro non può essere equiparata, dal punto di vista dell'esborso economico, allo svolgimento di una procedura concorsuale interamente gestita e quindi a carico del Comune. Infatti, una volta raccolte le manifestazioni d'interesse da parte dei soggetti che posseggono i requisiti di cui all'art. 20, 1° comma sopra citato il Comune procederà, in caso di pluralità di candidature valide, ad un'eventuale fase suppletiva di valutazione dei titoli e colloquio teso a verificare le motivazioni e le specifiche conoscenze e competenze possedute dai candidati rispetto al posto da ricoprire; in caso di unica candidatura valida procederà direttamente all'assunzione;

**Dato atto che** l'Ente non incorre in uno dei casi per i quali l'ordinamento prevede l'impossibilità di effettuare assunzioni;

**Considerato**, in particolare, che per quanto riguarda il percorso di stabilizzazione di cui all'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n 75/2017, non è richiesto l'espletamento di una ulteriore e specifica procedura selettiva di stabilizzazione, poiché gli interessati sono già individuati mediante reclutamento avvenuto in esito a procedure concorsuali;

**Rilevato che** l'assunzione dell'unità di Funzionario Assistente Sociale, Area dei Funzionari e delle E.Q., a tempo pieno e indeterminato, deve ritenersi "neutra" ai fini della spesa per il personale considerata nel Piano assunzionale, in quanto etero-finanziata e atteso che la stessa è condizionata

alla disponibilità delle risorse in entrata previste dalla normativa testé richiamata.

**Visto** lo schema di Avviso pubblico che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, all'uopo predisposto per avviare la procedura di stabilizzazione, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 unità di personale precario in forza all'Ambito Territoriale Sociale di Gagliano del Capo, a cui questo Ente è associato, con qualifica di Funzionario Assistente Sociale, inquadrato nell'Area dei Funzionari e delle E.Q., in presenza di tutti i requisiti di cui all'art. 20, comma 1, del D.lgs. n. 75/2017;

**Ritenuto** dunque, di avviare, in coerenza con il PIAO 2025/2027, piano annuale 2025, la procedura di stabilizzazione di cui all'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017 per la copertura a tempo parziale e indeterminato di n. 1 Funzionario Assistente Sociale, Area dei Funzionari e delle E.Q., approvando l'avviso pubblico in allegato;

#### **DETERMINA**

1. **di fare proprie e approvare** le premesse al presente atto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. **di avviare e indire**, in esecuzione della Deliberazione di Giunta comunale n. 126 del 13.11.2025, in coerenza con il PIAO 2025/2027, approvato con la deliberazione di Giunta n. 37 del 12.04.2025 e modificato con la deliberazione di Giunta n. 99 del 19.08.2025, la procedura di stabilizzazione di cui all'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Funzionario Assistente Sociale, da inquadrare nell'Area dei Funzionari e delle E.Q., subordinatamente alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 20, comma 1, del D.lgs. n. 75/2017 e di tutti i presupposti e condizioni di legge e regolamenti;
3. **di approvare** l'avviso pubblico interpello (che reca a sua volta in allegato il modello di domanda di partecipazione) finalizzato ad acquisire le domande di partecipazione del personale interessato alla stabilizzazione presso il Comune di Tiggiano che si allega alla presente determinazione, per formarne parte integrante e sostanziale;
4. **di pubblicare** l'avviso pubblico sul Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di seguito "Portale", disponibile all'indirizzo [www.InPA.gov.it](http://www.InPA.gov.it) e sul sito istituzionale dell'Ente Comune di Tiggiano e nella Sezione Amministrazione Trasparente alla sezione «Bandi e Concorsi», ai sensi del d.lgs. n. 33/2013;
5. **di stabilire che** le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso, con le modalità ivi indicate;
6. **di dare atto**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente atto in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7. **di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento è parte di un procedimento che comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
8. **di dare atto** che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria;
9. **di pubblicare** il presente provvedimento all'albo pretorio on line per rimanervi quindici giorni consecutivi e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del d.lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile del Servizio  
F.to Andrea Alessio

---

## ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del messo, copia del presente atto, ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari e legislative, sarà affisso all'Albo Pretorio di questo Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal 17-11-2025

Tiggiano, lì 17-11-2025

Il Messo Comunale

Il Responsabile del Servizio  
F.to Andrea Alessio

---

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Tiggiano, lì 17-11-2025

Il Responsabile del Servizio  
Andrea Alessio